

COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza



**APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE
E SPARGIMENTO SALE PER LE STAGIONI INVERNALI
2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RELATIVO AI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE

Redazione a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO AI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE

Art. 1 Oggetto del servizio

L'oggetto dell'appalto è il servizio, eseguito con idonei mezzi meccanici, di sgombero neve e spargimento sale per le stagioni invernali 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 su strade, piazze, spazi e parcheggi pubblici, sui seguenti lotti:

- LOTTO 1: Parte sud-ovest del territorio – Comprende: Caltrano centro e Mosson;
- LOTTO 2: Parte sud-est del territorio – Comprende: la frazione di Camisino e le contrade Sandonato e Tezze;

di cui all'elaborato planimetrico e riepilogativo inerente il presente servizio.

Le attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto sono da intendersi come servizio pubblico; ne consegue che l'eventuale interruzione non giustificata potrà costituire di fatto per la Ditta aggiudicataria del Servizio **"interruzione di pubblico servizio"** con tutte le conseguenze di legge.

Art. 2 Percorrenze soggette al servizio

Le strade ed aree soggette al servizio di sgombero neve e spargimento sale, con relative percorrenze, livello di priorità ed indicazioni sulla necessità di utilizzo di mezzi con dimensioni ridotte, sono le seguenti:

LOTTO 1			
Via	Estensione	Mezzo dimensioni ridotte	Livello priorità
Via Martiri della Libertà	0,57 km	NO	1 – Alta
Via Martiri della Libertà – Diramazione nord	0,06 km	NO	2 – Media
Via Martiri della Libertà – Diramazione sud	0,17 km	SI	3 – Bassa
Percorso ciclabile/pedonale	0,15 km	SI	1 – Alta
Via Verdi - porzione nord	0,11 km	NO	2 – Media
Via Verdi - porzione centrale (sterrata)	0,05 km	SI	2 – Media
Via Verdi - porzione sud	0,12 km	NO	2 – Media
Via Città d'Alba	0,18 km	NO	2 – Media
Via Venticinque Aprile	0,20 km	NO	2 – Media
Via Sandro Pertini	0,10 km	NO	3 – Bassa
Via Carlassare – Laterale est	0,05 km	NO	3 – Bassa
Via Carlassare (Via Colombara per Cogollo)	0,89 km	NO	1 – Alta
Via dell'Artigianato	0,81 km	NO	2 – Media
Via Leonardo Da Vinci	0,36 km	NO	2 – Media
Via dell'Industria	0,54 km	NO	2 – Media
Via Torino	0,64 km	NO	2 – Media
Via del Commercio	0,28 km	NO	2 – Media
Via A. Rossi	0,38 km	NO	2 – Media
Via Vincenzo Bellini	0,27 km	NO	2 – Media

Via San Lorenzo – Laterali sud	0,29 km	NO	3 – Bassa
Via Braglio	0,62 km	NO	2 – Media
Via Braglio – Diramazione interna	0,25 km	NO	3 – Bassa
Via San Giorgio	0,30 km	NO	2 – Media
Via San Lorenzo – Diramazione nord	0,05 km	NO	3 – Bassa
Via Sette Comuni (strada cimitero)	0,50 km	NO	1 – Alta
Via Milano	0,40 km	NO	2 – Media
Laterali di Via Milano	0,37 km	NO	3 – Bassa
Via Sette Comuni – Laterale est	0,09 km	NO	3 – Bassa
Via Giuseppe Garibaldi	0,38 km	NO	2 – Media
Via Gioberti	0,26 km	NO	2 – Media
Via Astico	0,64 km	SI	2 – Media
Via Venezia – Laterale nord	0,12 km	NO	3 – Bassa
Via Cavour	0,17 km	SI	2 – Media
Via Mazzini	0,12 km	SI	2 – Media
Via Divisione Julia	0,29 km	NO	1 – Alta
Via Roma – Laterale sud	0,07 km	SI	3 – Bassa
Via Guglielmo Marconi	0,15 km	SI	2 – Media
Via Monte Cengio	0,20 km	SI	2 – Media
Via M.te Cimone	0,20 Km	SI	2 – Media
Via M.te Paù	0,11 Km	SI	2 – Media
Accesso Casa di Riposo	0,21 Km	NO	1 – Alta
Via E. Fermi	0,09 Km	SI	3 – Bassa
Piazza Dante Parcheggio Via Roma	0,35 Km	NO	1 – Alta 3 – Bassa
Totale	12,16 km		

LOTTO 2			
Via	Estensione	Mezzo dimensioni ridotte	Livello priorità
Via Degli Scaligeri	2,07 Km	SI	1 – Alta
Via Degli Scaligeri – Diramazione Val dei Prassoli	0,05 Km	NO	3 – Bassa
Via Grumi	0,55 Km	SI	2 – Media
Via General Giardino	0,64 Km	SI	3 – Bassa
Via Gorizia	0,45 Km	SI	2 – Media
Via Gorizia stradine interne	0,25 Km	SI	3 – Bassa
Piazza San Marco	0,06 Km	NO	2 – Media

Via Monte Pasubio	0,27 Km	NO	2 – Media
Via Monte Pasubio – Diramazione est	0,05 Km	SI	3 – Bassa
Via Castellan – 1° parte	0,80 Km	NO	2 – Media
Via Castellan – 2° parte (su richiesta)	0,70 km		3 – Bassa
Via Castellan – Diramazione nord	0,30 Km	NO	2 – Media
Via Trento	0,59 Km	NO	1 – Alta
Via Trento – Lateralì	0,11 Km	NO	3 – Bassa
Via Monte Grappa	0,72 Km	NO	1 – Alta
Via Monte Grappa – Laterale sud	0,24 Km	SI	3 – Bassa
Via Trieste	0,14 Km	SI	3 – Bassa
Via Monte Ortigara	0,28 Km	SI	2 – Media
Via Canova	0,07 Km	SI	2 – Media
Via Fogazzaro	0,11 Km	SI	2 – Media
Via Palladio – Laterale sud	0,04 Km	SI	3 – Bassa
Via Palladio – Migliorinèga (su richiesta)	0,10 Km	NO	3 – Bassa
Via Palladio – Laterale sud-est (sterrata)	0,10 Km	NO	3 – Bassa
Via Bonaguro	0,24 Km	NO	2 – Media
Totale	8,93 Km		

Art. 3

Variazioni alle percorrenze soggette al servizio

Il Responsabile del Settore Tecnico e l'Amministrazione Comunale si riservano la facoltà insindacabile di modificare ovvero inserire e/o ridurre, durante il periodo di validità dell'appalto, tratte stradali, percorrenze, parcheggi ecc.. Ogni variazione in aggiunta o in diminuzione comporterà un aumento o una riduzione della somma da corrispondere all'appaltatore applicando il compenso orario (per il servizio di sgombero neve) e chilometrico (per il servizio di spargimento sale) offerto in sede di gara.

Art. 4

Sgombero dei marciapiedi

La pulizia dei marciapiedi innevati è esclusa dall'appalto di sgombero neve e spargimento sale, salvo specifica richiesta formulata dal Responsabile del Settore Tecnico. Nel caso di eventuali interventi per la pulizia dei marciapiedi i relativi oneri verranno ricompensati alle condizioni economiche offerte in sede di gara.

Art. 5

Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Ente appaltante un numero telefonico fisso sempre contattabile nel periodo di nevicate o di ghiaccio, di tenersi pronto con mezzi e personale e iniziare le operazioni di sgombero e di spargimento di sale ogni volta in cui le esigenze lo richiedono, dandone sempre avvertenza al Comune, ovvero anche quando a giudizio dell'U.T.C. o altro personale incaricato che verrà indicato all'appaltatore, sia ritenuto necessario iniziare lo spargimento del sale o lo sgombero della neve.

I trattamenti preventivi alla formazione del ghiaccio consistono nello spargimento di miscele di cloruri di sodio (sale) sulla sede stradale nelle quantità sufficienti per impedire le gelate

Gli interventi dovranno essere eseguiti tempestivamente dall'appaltatore per prevenire il fenomeno della formazione del ghiaccio e/o dell'accumulo delle neve sulla strada, quando le condizioni climatiche ed ambientali siano favorevoli all'instaurarsi del fenomeno.

Il servizio di sgombero neve dovrà essere iniziato ogni qualvolta venga superata l'altezza di cm. 5 di coltre di neve depositata sul piano viabile.

Quando la nevicata o il ghiaccio hanno avuto inizio nelle ore notturne, si dovrà garantire la funzionalità delle strade entro le ore 7.00.

Le imprese aggiudicatrici dei servizi dovranno coordinare i loro interventi, anche di intesa con l'Ufficio Tecnico Comunale, per una esecuzione razionale e ottimale dei servizi.

È facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale segnalare la precedenza nelle percorrenze dello spargimento e dello sgombero.

A tale scopo, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, dovrà essere concordata tra l'Impresa aggiudicataria e l'Ufficio Tecnico Comunale o altro personale incaricato, la percorrenza dei mezzi spargisale e sgombraneve, secondo le priorità indicate nella tabella di cui all'art. 2. Per esigenze tecniche l'Ufficio Tecnico o altro personale incaricato potrà disporre lo sgombero parziale di piazze e/o parcheggi prima dell'effettuazione del servizio sulle strade per dare modo agli autoveicoli in sosta lungo le medesime di spostarsi dalla sede stradale.

L'appaltatore dovrà attenersi a tutte le direttive impartite dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni sulla regolare esecuzione del servizio/servizi di cui al contratto.

L'appaltatore deve rispettare i seguenti obblighi:

- eseguire il servizio di sgombero neve e spargimento sale con qualunque condizione meteorologica a qualsiasi ora della giornata (24 ore) anche festiva o prefestiva, nessuna esclusa, durante tutta la stagione invernale in corso e successive;
- provvedere, a propria cura e spese, all'acquisto e stoccaggio delle miscele di cloruro di sodio (sale) nelle quantità sufficienti per fronteggiare le stagioni invernali 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024;
- eseguire i trattamenti preventivi alla formazione del ghiaccio mediante lo spargimento di miscele di cloruri di sodio (sale) sulla sede stradale nelle quantità sufficienti per impedire le gelate. Detti trattamenti devono essere eseguiti tempestivamente per prevenire il fenomeno della formazione del ghiaccio e/o dell'accumulo delle neve sulla strada, quando le condizioni climatiche ed ambientali siano favorevoli all'instaurarsi del fenomeno;
- eseguire lo sgombero della neve garantendo la più ampia larghezza transitabile della carreggiata e senza produrre danni alle pavimentazioni stradali in genere, ai marciapiedi, ai guard-rail, alle recinzioni o altre strutture esistenti. Eventuali accumuli di neve devono essere collocati fuori dalla sede pavimentata, con l'avvertenza di non danneggiare e/o ostruire la segnaletica verticale pubblicitaria e stradale ed evitare altresì che i mezzi d'opera siano esposti verso zone sprovviste di barriere di protezione;
- non ostruire le vie d'accesso laterali (sia carraie che pedonali) e i piazzali e assicurare adeguati spazi (piazzole) per l'incrocio dei mezzi nelle strade con carreggiata più stretta e l'accesso alle piazzole ecologiche da parte di utenti privati ed i mezzi addetti alla nettezza urbana;
- pagare gli indennizzi ai proprietari dei fondi posti lungo le strade del territorio comunale per eventuali danni ai terreni od ai frutti pendenti, conseguenti all'effettuazione del servizio;
- consentire il regolare transito lungo le strade interessate dai lavori di sgombero neve e di spargimento di sale. La ditta è comunque responsabile della sicurezza del transito sia di giorno sia di notte e dovrà adottare, quindi, tutte le opportune cautele relative ad ogni accorgimento occorrente per evitare inconvenienti al pubblico transito. Pertanto la Ditta si obbliga ad osservare tutte le norme del Codice della Strada per quanto concerne la sicurezza della circolazione lungo il tratto di strada interessato dal servizio ed in particolare quanto contenuto all'art. 21 del Nuovo Codice della Strada;
- adottare, nell'espletamento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando e facendo osservare tutte le norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni contenute, in particolare, nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In particolare gli operai dovranno essere muniti di tutte le dotazioni personali quali cinture di sicurezza, corde, caschi, giubbotti luminosi, e quanto altro necessario per l'incolumità della persona. La ditta dovrà, pertanto, in ogni momento a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto ad ogni obbligo assicurativo presso gli Istituti competenti;
- assumersi ogni più ampia responsabilità per danni a persone e/o animali e/o cose dovute ad infortuni od incidenti nel corso di svolgimento del servizio, sollevando l'Amministrazione Comunale ed i suoi preposti addetti alla sorveglianza, assistenza e direzione da qualsiasi responsabilità civile e penale. Tali responsabilità sono invece a totale ed esclusivo

carico dell'Impresa appaltatrice come pure quelle derivanti da controversie con terzi per danni, occupazioni, ecc.. La ditta deve dichiarare espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto in sede di formulazione dell'offerta economica;

- garantire per il servizio l'utilizzo di mezzi conformi alle norme previste dal codice della strada;
- organizzare la messa in strada delle macchine, fin dall'inizio di ogni stagione invernale, con la dovuta celerità, predisponendo al riguardo sistemi di rapido montaggio delle attrezzature specifiche, delle gomme con catene e quant'altro. La stazione appaltante si riserva di effettuare le necessarie verifiche ai mezzi ed alle attrezzature, indicando eventuali azioni correttive;
- utilizzare, per lo spargimento del sale e la rimozione della neve, mezzi dotati di idonee gomme attrezzate con catene ed opportunamente zavorrati (le operazioni di allestimento e disinstallazione sono a carico della ditta e pertanto non devono essere conteggiate a carico dell'Amministrazione Comunale);
- farsi carico di tutti gli oneri indiretti relativi alla prestazione dei servizi assunti (ricovero per gli addetti, i mezzi e le attrezzature in luogo idoneo, i rilievi e le misurazioni in contraddittorio che si rendessero necessarie, ecc.);
- redazione ed applicazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativo ai servizi oggetto di appalto.

Art. 6

Interventi in esecuzione diretta da parte del Comune

Il Comune, su disposizione del Responsabile del Settore Tecnico, potrà far eseguire direttamente con i propri mezzi e personale alcuni interventi inerenti l'appalto di spargimento sale e sgombero neve, come ad esempio nelle piazze, nei parcheggi e cortili delle scuole e della Casa di Riposo.

Potrà intervenire comunque in ogni altro caso si rendesse necessario per fronteggiare, in aiuto alla ditta appaltatrice, eccezionali gelate, precipitazioni nevose, o accumuli di neve sulle strade comunali causati dal vento, ed in ogni caso d'urgenza per la tutela della sicurezza della viabilità.

Art. 7

Attrezzatura a disposizione

La Ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio deve avvalersi di proprio personale e di macchine e attrezzature di sua proprietà ovvero di cui possiede la disponibilità a titolo personale di godimento (proprietà, locazione, leasing, comodato, ecc.).

L'impiego di attrezzature e di macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche, devono essere perfettamente compatibili con la prestazione di servizio richiesta e con la conformazione delle strade e aree oggetto del servizio, con particolare riferimento e attenzione alla viabilità di larghezza molto ridotta.

Tutte le macchine e le attrezzature devono essere dotate degli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, devono essere conformi a quanto prescritto dal nuovo codice della strada, dalla vigenti leggi antinfortunistiche vigenti in Italia e nella U.E., devono in particolare essere immatricolati e devono soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute degli operatori.

La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione di ogni mezzo operativo, una persona idonea e capace all'uso e a conoscenza delle condizioni e modalità in cui operare.

Art. 8

Responsabilità dell'Appaltatore

Nella prestazione dei servizi in oggetto, l'Appaltatore è l'unico responsabile dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione dei servizi, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, a terzi ed al transito, ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo.

L'Appaltatore è altresì completamente, direttamente ed unicamente responsabile dei danni eventualmente causati a terzi, alle persone, ad animali e alle cose, nonché delle eventuali infrazioni alle norme di legge sulla circolazione stradale. In tutte le circostanze sunnominate l'Appaltatore si impegna a mantenere totalmente sollevata l'Amministrazione.

Art. 9

Assicurazione per danni contro terzi

All'atto della stipula del contratto, comprensivo dei servizi di sgombero neve e spargimento sale da disgelo, la Ditta aggiudica-

taria dell'appalto dovrà produrre le seguenti garanzie:

- garanzia definitiva nei termini previsti dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità agli schemi di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- idonea polizza di assicurazione per danni causati a terzi durante l'esecuzione del servizio con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro; in alternativa potrà produrre copia della propria polizza R.C.T. aziendale con pari massimale;

La ditta aggiudicataria del servizio/i dovrà produrre copia del libretto di immatricolazione del mezzo/i di proprietà o in locazione adibiti all'espletamento del servizio/i in argomento.

Art. 10

Assicurazione del personale

Tutto il personale che le ditte affidatarie impiegano nel presente servizio dovrà essere regolarmente assoggettato alle prescritte assicurazioni assistenziali e previdenziali e dovrà essere fornita al Comune l'adeguata certificazione.

L'onere delle assicurazioni è a totale carico dell'appaltatore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 11

Sorveglianza sull'espletamento del servizio

Il Responsabile del Settore Tecnico potrà delegare gli operai comunali affinché effettuino la sorveglianza nell'esecuzione dei lavori di sgombero neve e spargimento sale, potrà impartire disposizioni perché le operazioni si svolgano nel migliore dei modi, tenendo costantemente informata l'Amministrazione Comunale.

Ogni intervento delle ditte appaltatrici dovrà essere certificato da una bolla di regolare esecuzione del servizio vistata da personale incaricato dal comune entro 48 ore dalla sua esecuzione. L'inottemperanza di tale condizione determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 12

Limite minimo della carreggiata da sgombrare

L'impresa deve assicurare lo spargimento del sale e lo sgombero della neve in modo perfetto, il più possibile raso superficie stradale, per una larghezza minima pari alla larghezza della carreggiata con esclusione delle cunette e dei marciapiedi. Nel caso che a giudizio del Responsabile del Settore Tecnico la Ditta non provvedesse a spargere il sale uniformemente nell'intera carreggiata o a dare sgombra la strada sino ai margini (come prima specificato) rifiutandosi di eseguire l'allargamento a propria cura e spese, vi provvederà il Comune con addebito delle relative spese.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con mezzi adeguati e senza che venga arrecato danno al patrimonio comunale e alle proprietà di terzi.

Art. 13

Durata dell'Appalto

La durata dell'appalto coincide con le stagioni invernali 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per i Lotti citati in premessa. La stagione invernale avrà inizio il 15 novembre di ogni anno e terminerà il 15 aprile dell'anno successivo fermo il verificarsi di condizioni meteorologiche tali da provocare nevicate o presenza di ghiaccio sulla carreggiata fuori dall'arco temporale individuato; in questo caso specifico eventuali interventi verranno ricompensati alle condizioni economiche offerte in sede di gara.

Art. 14

Corrispettivi e pagamenti

L'importo complessivo presunto per l'intera durata dell'appalto (stagioni invernali 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024) è di € 30.000,00 comprensivo di importo fisso per il fermo macchina e reperibilità, dell'IVA di legge e degli oneri per la sicurezza aziendali.

Il suddetto importo presunto è suddiviso in due lotti come sotto indicato:

- LOTTO 1: Parte sud-ovest del territorio – Comprende: Caltrano Centro e Mosson.
Importo complessivo triennale presunto, comprensivo di importo fisso per il fermo macchina e reperibilità, dell'IVA di legge e degli oneri per la sicurezza aziendali: € 14.000,00;
- LOTTO 2: Parte sud-est del territorio – Comprende: la frazione di Camisino e le contrade Sandonato e Tezze.

Importo complessivo triennale presunto, comprensivo di importo fisso per il fermo macchina e reperibilità, dell'IVA di legge e degli oneri per la sicurezza aziendali: € 16.000,00.

Il compenso fisso annuo per il fermo macchine e reperibilità del personale ammonta ad € 1.000,00 per ciascuno dei due lotti e verrà corrisposto in un'unica soluzione nell'ambito della fatturazione annuale del servizio.

Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione dopo il 30 aprile previa emissione, da parte delle ditte affidatarie, di fattura controllata e liquidata dall'Ufficio Tecnico, inerente tanto il saldo dei servizi prestati quanto il compenso fisso comprese le eventuali trattenute a qualunque titolo emesse.

Il corrispettivo della prestazione del servizio di spargimento sale e relativa fornitura viene ottenuto moltiplicando il prezzo chilometrico offerto per i Km effettuati mentre il corrispettivo della prestazione per il servizio di sgombero neve si compone unicamente del prezzo orario offerto moltiplicato per le ore effettuate; ad entrambi i corrispettivi dovrà essere aggiunta l'IVA di legge.

Art. 15 Penali

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, di applicare delle penali il cui importo verrà detratto dal compenso dovuto per la prestazione svolta, senza necessità di ulteriore messa in mora.

Se il servizio non viene immediatamente iniziato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4 (condizioni meteorologiche sfavorevoli alla formazione di ghiaccio e/o superamento dell'altezza di cm. 5 di coltre di neve depositata sul piano viabile), verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per il disservizio, ogni qualvolta questo si verifichi.

Se durante un'uscita non fossero state sgombrate tutte le vie previste nel servizio in oggetto, senza cause di forza maggiore, sarà contabilizzata l'uscita in base alle ore effettuate e applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni disservizio lamentato (cioè per ogni via in cui non è stato effettuato il servizio) fino ad un massimo di € 500,00 a intervento. Non sono considerate cause di forza maggiore le avverse condizioni atmosferiche (nevicata eccezionali, per quantità e durata, le condizioni della neve: gelata, fradicia ecc.).

L'Amministrazione comunale si riserva di intervenire, ricorrendo se del caso all'opera di terzi, qualora si verificassero circostanze di pericolo dovute ad incuria o lentezza da parte dell'appaltatore, con addebito di spesa ed applicazione di penale all'appaltatore di € 200,00 ogni qualvolta ciò venga riscontrato dal personale comunale o delegato.

Nel caso in cui, per motivi dipendenti dall'appaltatore, lo spargimento del sale e/o lo sgombero neve non venissero proprio effettuati, sarà applicata, ogni qualvolta ciò venga riscontrato, una penale pari ad € 500,00, oltre all'addebito di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione per intervenire direttamente o ricorrendo all'opera di terzi per effettuare il servizio non svolto dall'appaltatore.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento delle fatture relative al servizio. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora la penale superi il 10% dell'importo contrattuale il RUP potrà proporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'applicazione delle penali non esime la Stazione Appaltante dall'attivare eventuali procedure di risarcimento, nei confronti della Ditta inadempiente, per eventuali danni subiti ai sensi del codice civile e di attivare, se del caso, la procedura di rescissione dal contratto.

Durante il servizio di spargimento del sale e lo sgombero della neve è assolutamente vietato fare deviazioni su strade e/o piazzali non ricompresi nell'appalto. Qualora l'appaltatore operi su aree e strade non ricomprese nel presente appalto nell'orario di impegno per lo svolgimento di lavoro per conto della Stazione Appaltante, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile alla rescissione del contratto, con eventuale denuncia agli organi competenti, ove si ravvisino gli estremi; in tale eventualità non si farà luogo alla corresponsione di quanto eventualmente ancora dovuto.

Art. 16 Responsabilità

Tutte le responsabilità civili e penali connesse ed annesse ed eventuali danni a persone e/o animali e/o cose e/o a incidenti stradali che si verificassero durante lo svolgimento dei servizi citati o venissero causate dal ritardato intervento della Ditta appaltatrice saranno a totale ed esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto medesimo.

Art. 17

Risoluzione del contratto e recesso

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
- il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 15 del presente capitolato;
- il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 18 Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno ammessi solamente se dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale e nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tale indicazioni in sede di gara o di mancata autorizzazione il subappalto è vietato. L'amministrazione non corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite salvo a quanto disposto dal comma 13 del succitato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 19 Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

È escluso l'arbitrato.

Art. 20 Spese contrattuali

Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del relativo contratto, inerenti e conseguenti, sono a completo carico dell'Appaltatore. La formalizzazione del contratto verrà perfezionato tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con la trasmissione dell'ordine generato dal sistema.

Art. 21 Trattamento dei dati

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Ronny Villanova, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caltrano.

I dati personali richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, G.D.P.R. (General Data Protection Regulation).

Art. 22

Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice dovrà rispettare la normativa relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni nell'ambito del servizio di sgombero neve e spargimento sale sulle strade e spazi pubblici. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.